



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 76/12 SENT.
N. 116-127/12 I.F.
N. 71/12 FALL.
N. 1114/12 CRON.
N. 75/12 REP.

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Gianfranco PELLIZZONI Presidente relatore
dott. Francesco VENIER Giudice
dott.ssa Mimma GRISAFI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

27 SET. 2012
SENTENZA
DICHIARATIVA
DI FALLIMENTO

dichiarativa di fallimento della società

"~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ S.R.L."

con sede legale in Roma (RM), Via ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ già con sede in Udine, (UD) via ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;

C.F.: ~~XXXXXXXXXXXX~~;

legalmente rappresentata dall'amministratore unico;

con dom. e proc. avv.to ~~XXXXXXXXXXXX~~ del foro di Udine;

viste le istanze presentate: dalla Banca ~~XXXXXXXXXXXX~~ S.c.p.a. con proc. e dom. avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ del foro di Udine e il curatore dr. ~~XXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXX~~ per il FALL. ~~XXXXXXXXXXXX~~ SPA dirette ad ottenere la dichiarazione di fallimento della società di cui in epigrafe;

udita la relazione del Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI ;

ritenuta la propria competenza per territorio, d'altro canto non contestata dalla società debitrice, in quanto lo spostamento della sede in Roma (avvenuto in data 17.06.2011) risulta essere irrilevante, ai sensi dell'art.

9, secondo comma I. fall., essendo avvenuto nell'anno antecedente

il giudice estensore
dott. Gianfranco
PELLIZZONI

all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento (essendo la prima istanza di fallimento stata depositata in data 30.05.012), rimanendo quindi la competenza radicata davanti a questo ufficio; rilevato che in data 12.09.2012 la debitrice ha presentato domanda di concordato al Tribunale di Roma – incompetente per territorio – alla luce del disposto dell'art. 9, secondo comma, l. fall., essendo già pendente davanti a questo Tribunale la procedura per la dichiarazione di fallimento, con richiesta di concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato e del relativo piano ai sensi dell'art. 161, sesto comma l. fall., ma tale istanza appare irrituale e meramente dilatoria, in quanto avrebbe dovuto essere depositata davanti a questo Tribunale, territorialmente competente a decidere su tutte le procedure concorsuali in esame, dato che la regola fissata dall'art. 161, primo comma per la determinazione del Tribunale competente per territorio in merito alla domanda di concordato, relativa all'irrelevanza del trasferimento della sede nell'anno anteriore al deposito del ricorso, non può trovare in questo caso applicazione, prevalendo sulla stessa la regola fissata dall'art. 9 l. fall in tema di competenza per la dichiarazione di fallimento, non essendo possibile la trattazione davanti a due distinti Tribunali della procedura di concordato preventivo e di fallimento nei confronti del medesimo soggetto giuridico; considerato – sotto tale profilo - che pur essendo la concessione del termine ai sensi del citato art. 161, sesto comma un atto dovuto, senza possibilità per il Tribunale di sindacare anche in presenza di procedure per la dichiarazione di fallimento già pendenti, la fondatezza o meno della richiesta, quando il ricorso per l'ammissione al concordato sia con tutta evidenza meramente strumentale e dilatorio e volto a procrastinare la dichiarazione di fallimento, essendo stato presentato davanti ad un

Dott. Gianfranco Pellizzoni

Tribunale palesemente incompetente per territorio, lo stesso non preclude la dichiarazione di fallimento, ove ne sussistano tutti i presupposti;

ritenuto pertanto che in tale ipotesi il Tribunale competente a decidere non è obbligato a concedere il termine per la presentazione della proposta o a sospendere la decisione sulle istanze di fallimento in attesa della pronuncia del Tribunale successivamente adito;

accertato il reale stato di insolvenza in cui si trova la debitrice, impossibilitata a far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, in quanto l'impresa debitrice risulta aver superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 1, 2° co. l. fall. per poter essere considerata fallibile e la soglia concernente i debiti scaduti e non pagati di cui all'art.

15, ultimo comma, l. fall.;

visti gli artt. 1-5-6-9-15 e 16 Legge Fallimentare,

P.Q.M.

DICHIARA il fallimento della società

"[REDACTED] S.R.L."

con sede legale in Roma (RM), [REDACTED] già con sede in Udine, (UD) via [REDACTED];

C.F.: [REDACTED];

legalmente rappresentata dall'amministratore unico;

con dom. e proc. avv.to [REDACTED] del foro di Udine;

NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianfranco PELLIZZONI e curatore il dott. Iva JOGNA PRAT con studio in Udine – Via Gorghi nr. 6 – tel. 0432 – 508792;

ORDINA all'amministratore unico ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla

il giudice estensore
dott. Gianfranco
PELLIZZONI